

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA	Paolo	-	Primo Presidente f.f.	-
Dott. DE LUCA	Michele	-	Presidente di Sez.	-
Dott. FORTE	Fabrizio	-	Consigliere	-
Dott. AMOROSO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. SPAGNA MUSSO	Bruno	-	Consigliere	-
Dott. MAZZACANE	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. DI CERBO	Vincenzo	-	Consigliere	-
Dott. TIRELLI	Francesco	-	Consigliere	-
Dott. VIRGILIO	Biagio	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15775-2011 proposto da:

DI GENNARO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato COLAROSSO GINO, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TORTORETO;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del TRIBUNALE di Teramo - Sezione distaccata di GIULIANOVA, r.g.n. 2024/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. CICCOLO Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.A..

RITENUTO IN FATTO

1. La Di Gennaro Costruzioni s.r.l. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da essa promosso dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, nei confronti del Comune di Tortoreto per ottenere l'accertamento dell'inadempimento, da parte del Comune, della convenzione preliminare stipulata dalle parti in data 18 gennaio 2003, con conseguente dichiarazione di risoluzione di tale atto preliminare e condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Espone, in sintesi, la ricorrente che l'atto preliminare di convenzione era finalizzato alla realizzazione di un Campus scolastico in (OMISSIS) e alla costruzione di uffici pubblici ed altre opere, e che quale corrispettivo era stata convenuta l'acquisizione in pennuta dell'area comunale ivi situata, sede dell'edificio scolastico e di un bocciodromo. Tuttavia, pur avendo la società prodotto i progetti definitivi degli interventi, l'Amministrazione comunale aveva

rifiutato di procedere alla stipula della convenzione definitiva. Essa aveva, quindi, adito il Tribunale suddetto, dinanzi al quale si era costituito il Comune di Tortoreto, il quale aveva chiesto il rigetto della domanda, in base al disposto dell'art. 1460 cod. civ., e formulato domanda riconvenzionale di condanna della società al risarcimento dei danni cagionati al Comune da inadempimento contrattuale.

2. Con il presente ricorso, la società deduce che nella fattispecie trova applicazione il principio secondo il quale la P.A., ove agisca iure privatorum, soggiace ai principi ed agli istituti propri del diritto civile, tra i quali quello di cui all'art. 1372 cod. civ., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il Comune di Tortoreto non si è costituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia alla competenza del giudice amministrativo.

2. Dagli elementi di fatto sopra riferiti, risulta evidente che la fattispecie oggetto della controversia in esame attiene essenzialmente al rispetto degli obblighi nascenti da una convenzione stipulata dalle parti volta a disciplinare il rilascio di concessione edilizia.

La controversia, quindi, non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale e riguardando il rispetto degli obblighi derivanti da una convenzione urbanistica, dei quali ciascuna delle parti lamenta la violazione da parte dell'altra.

Si tratta, pertanto, di un atto che rientra, per costante giurisprudenza di queste sezioni unite (cfr. sentenze n. 9360 e n. 24009 del 2007, ordinanza n. 9151 del 2009, sentenza n. 24419 del 2010, ordinanza n. 20143 del 2011), tra gli accordi sostitutivi del provvedimento disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 5, (applicabile nella specie *ratione temporis*), che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla pubblica amministrazione con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, così configurando una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non correlata ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto (v., ora, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra l'altro, "le controversie in materia di (...) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo").

Non osta, poi, all'attribuzione della controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del citato art. 11, comma 5, la congiunta proposizione, oltre alle domande di adempimento dell'accordo, anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei danni, trattandosi di questione non attinente all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo.

3. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e, conseguentemente, le parti vanno rimesse dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2012